

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 07 luglio 2022

**D.g.r. 30 giugno 2022 - n. XI/6587**  
**Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del Priu - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA Nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale - «Normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70 «Animali selvatici», che prevede una serie di misure di controllo e prevenzione in caso di sospetto o presenza di malattie in animali selvatici;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può individuare misure supplementari da applicare nella zona infetta;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall'autorità competente dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che ha inserito quali zone soggette a restrizione II alcuni comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni della provincia di Pavia al confine con la zona infetta: Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco e Cecima;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
- il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», il cui art. 1 prevede che «al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)»;
- 4 n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana»;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- il decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», e in particolare l'art. 11-quaterdecies, comma 5;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il Regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Visti inoltre:

- il «Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022» che stabilisce le linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione Europea per il biennio 2021-2022;
- il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0000583 dell'11 gennaio 2022-DGSAFMDSP con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici» (GU serie generale numero 10 del 14 gennaio 2022);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7804 del 1 giugno 2022 «PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA - REVOCA DEL DECRETO N. 2522 DEL 28 FEBBRAIO 2022 «PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA - REVOCA DEL DECRETO N. 859 DEL 21 GENNAIO 2022 «ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 1 DEL D.LGS. 112/1998. MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA» E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA»;

Preso atto che l'ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022 prevede all'art. 2 specifiche misure di controllo nei Comuni della zona soggetta a restrizione I;

Preso atto altresì che l'ordinanza n. 2/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 4 maggio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana» definisce le modalità con cui i reparti territoriali del CUFAA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari) dell'Arma dei Carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022;

Dato atto che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 1 giugno 2022, n. 7804, sopra richiamata, dispone una serie di misure a contenimento della possibile diffusione della peste suina africana sul territorio della Regione Lombardia e, in particolare, nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nella fascia buffer di 10 km (zona soggetta a restrizione I), confinante con la zona infetta (zona soggetta a restrizione II), istituita ai sensi del sopra citato dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute dell'11 gennaio 2022;

Visti altresì:

Atteso che, con nota del 5 aprile 2022, prot. M1.2022.0010136, è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) e al Centro di Referenza Nazionale per le malattie da Pestivirus (di seguito CEREP), il parere in relazione alla proposta di PRIU della Regione Lombardia, redatta congiuntamente dalla Direzione Generale Welfare, U.O. Veterinaria e dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie;

Preso atto della nota acquisita al prot. regionale n. M1.2022.0073081 del 28 aprile 2022, con cui ISPRA e CEREP hanno trasmesso congiuntamente i pareri tecnici di competenza, richiedendo a Regione Lombardia alcune integrazioni alla proposta di PRIU;

Preso atto altresì della «Nota per le Regioni in merito al d.l. 17 febbraio 2022, n. 9», proveniente da ISPRA e CEREP e acquisita al prot. regionale sopra citato, contenente, fra le altre, le seguenti precisazioni e indicazioni:

- Il d.l. 17 febbraio 2022 n. 9 prevede che le Regioni e Province Autonome redigano un «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)» (PRIU) in tempi molto ristretti;
- È opportuno precisare che le regioni in cui sono stati notificati casi di infezione da Peste Suina Africana (PSA) sono tenute a redigere un piano di eradicazione (...). Questa nota è quindi indirizzata unicamente alle regioni indenni che, in base al d.l. 17 febbraio 2022 n. 9, devono invece redigere il PRIU nell'ottica di ridurre il rischio di introduzione dell'infezione e migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di competenza per eventualmente facilitare l'applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA;
- Obiettivo generale del «Piano regionale di interventi urgenti» (PRIU). L'obiettivo generale del piano come sinteticamente riportato nel d.l. 17 febbraio 2022 n. 9 è la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia in territori indenni e l'eradicazione della peste suina africana nei territori in cui la stessa è presente (...). Ferme restando le differenze in termini di obiettivi, il PRIU potrà essere predisposto in modo da integrarsi con eventuali piani di prelievo selettivo e di controllo numerico già autorizzati e in corso di realizzazione;
- Ambito territoriale di competenza del PRIU. Il piano deve interessare l'intera superficie regionale e, pertanto, ricomprendere il territorio venabile, pubblico e privato, e le aree a divieto di caccia ai sensi della l. 394/91 e della l. 157/92;

Dato atto che, con nota del 13 maggio 2022, prot. M1.2022.0085240, è stato richiesto a ISPRA e a CEREP il parere in relazione alla nuova proposta di PRIU, modificata e integrata secondo quanto richiesto dai medesimi nei pareri in data 28 aprile 2022, sopra menzionati;

Preso atto della nota acquisita al prot. regionale n. M1.2022.0119431 del 17 giugno 2022 con la quale ISPRA e CEREP hanno congiuntamente trasmesso i nuovi pareri di competenza, esprimendosi favorevolmente a condizione del recepimento delle indicazioni fornite in tema di «obiettivi specifici del piano»;

Preso atto dell'avvenuto recepimento nell'allegata proposta di PRIU, da parte della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, delle indicazioni fornite nel parere sopra citato, riassumibili come segue:

- definizione esplicita degli obiettivi quantitativi del prelievo del cinghiale e del suo possibile incremento raggiungibile, in particolare attraverso il prelievo in caccia di selezione;
- nel territorio della provincia di Pavia, sia ricadente che non ricadente nella zona di restrizione I, limitazione del ricorso alla girata con cane limiere, in attività di controllo, ai soli casi strettamente necessari, conferendo priorità, sia in orari diurni che notturni, agli interventi in forma selettiva da appostamento e alla cerca con automezzo;
- nel territorio dei Comuni della provincia di Pavia ricadenti nella zona di restrizione I (area buffer), non utilizzo della girata con cani non abilitati, conferendo priorità, in attività di controllo sia in orari diurni che notturni, agli interventi in forma selettiva da appostamento e alla cerca con automezzo, fino a quando non saranno disponibili ausiliari con funzioni di limiere specializzati e certificati, affinché garantiscano la massima efficacia e selettività, minimizzando il

rischio di movimentazione dei cinghiali;

- conferma del mantenimento dell'arco temporale per la caccia collettiva (braccata e girata) nelle aree cacciabili entro i termini disposti dall'art. 18, comma 1 della legge 157/92;

Ritenuto pertanto di adottare il «PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che potrà essere modificato, previo parere ISPRA-CEREP, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di adottare il «PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che potrà essere modificato, previo parere ISPRA-CEREP, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



**Regione Lombardia**

**PRIU**

**PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E  
L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE  
CINGHIALE (*SUS SCROFA*) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/25**

*Redazione a cura di:*

*Direzione Generale Welfare, U.O. Veterinaria*

*Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali,  
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie*



## Regione Lombardia

### PRIU – PARTE PRIMA

#### 1. PREMESSA

In data 7 gennaio 2022, il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), ha confermato la presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute l'una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE). Successivamente, dopo la conferma di diversi altri casi in carcasse di cinghiali selvatici recuperate in Piemonte e Liguria, è stata definita una zona infetta comprendente comuni di queste due regioni e situata al confine con la Lombardia, specificamente con la porzione meridionale del territorio appenninico della provincia di Pavia. In conseguenza dell'istituzione della zona infetta, Regione Lombardia ha adottato alcuni provvedimenti (vedi paragrafo 6.1 "Misure di prevenzione della diffusione in territorio lombardo dell'infezione dalla zona soggetta a restrizione II tramite i cinghiali"), relativi sia all'area buffer di 10 km (zona soggetta a restrizione I) dalla zona infetta, che al rimanente territorio della provincia di Pavia.

L'obiettivo principale è evitare che l'infezione penetri sul territorio regionale da quelli limitrofi, in considerazione del grave impatto economico che ne deriverebbe per la filiera suina, che in Lombardia oggi annovera più di 5 milioni di capi allevati costituendo una realtà produttiva che concorre in percentuale elevata al valore del fatturato nazionale dei prodotti a base di carne suina, pari a circa 8 miliardi di € complessivi annui, con consistenti quote di export sia all'interno dell'UE, che verso altri Paesi europei e Paesi terzi extraeuropei.

#### 2. SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI

Scopo del presente piano è definire una strategia regionale per il contenimento del rischio di introduzione della PSA con particolare riferimento al rischio di introduzione e diffusione dell'infezione dall'area infetta (zona soggetta a restrizione II) di Piemonte e Liguria, individuare precocemente l'eventuale introduzione della stessa nel territorio regionale, predisporre, in caso di introduzione, le misure necessarie per limitarne la diffusione, preparare gli interventi da mettere in atto nel caso in cui il virus penetri in territorio regionale in popolazioni selvatiche (cinghiali) e/o domestiche (suini in allevamento). Il presente piano si pone come strumento di sintesi delle attività gestionali già in essere, nonché come strumento aggiuntivo che integra e implementa la disciplina regionale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, a regime da alcuni anni, descritta analiticamente nel paragrafo 5 "Aspetti gestionali faunistico-venatori del cinghiale: lo stato attuale".

#### 3. OBIETTIVI SPECIFICI E PRIORITÀ

Gli obiettivi specifici del presente piano sono così riassumibili:

- definizione sintetica dello stato dell'arte nell'attività di sorveglianza/messa in biosicurezza degli allevamenti suinicoli, nonché nell'attività di sensibilizzazione dei cittadini e in particolare delle categorie più a rischio sui comportamenti corretti per evitare l'introduzione dell'infezione
- definizione sintetica dello stato dell'arte nella gestione faunistico-venatoria del cinghiale
- valutazione del rischio per l'individuazione dei criteri e delle zone prioritarie per incentivare gli interventi in caccia/controllo ai fini di gestione e/o depopolamento delle popolazioni di cinghiali
- implementazione dei metodi e modalità di intervento già attive nelle Unità e sub-Unità di gestione della specie cinghiale finalizzate alla gestione del rischio di introduzione e diffusione della PSA
- definizione delle misure di prevenzione da applicare nella zona soggetta a restrizione I per limitare il rischio di diffusione dell'infezione dalla zona soggetta a restrizione II
- definizione delle modalità per la stima della consistenza della specie cinghiale nell'intero territorio regionale e in particolare nella zona soggetta a restrizione I.

#### 4. ASPETTI SANITARI

##### 4.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

Per quanto concerne le attività di **sorveglianza passiva** della fauna selvatica e in particolare per la specie cinghiale, Regione Lombardia con **Delibera n. XI/1389 del 18.03.2019 "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale - (di concerto con l'Assessore Rolfi)"** ha ribadito quanto già disposto dalla DGS 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e rivisto con il **Decreto n. 13852 del 18.10.2021 - "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"**.

##### Fauna selvatica rinvenuta morta

Il ritrovamento di animali selvatici deceduti deve essere segnalato alla Polizia provinciale direttamente o per il tramite di UTR. La Polizia provinciale indipendentemente dalla tipologia di zona di ritrovamento, deve provvedere al conferimento della carcassa intera, ove possibile, alle Sezioni diagnostiche dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo. In questo caso le carcasse devono essere accompagnate da specifica modulistica.

##### Fauna selvatica morta a seguito di incidente stradale/evento traumatico

Di fatto l'intervento sulla fauna selvatica morta a seguito di incidente stradale/evento traumatico o rinvenuta morta viene svolto da Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria. In linea generale gli animali selvatici morti o abbattuti con metodo eutanasi a seguito di incidente stradale/evento traumatico devono essere smaltiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. Nel caso le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici su determinate specie di fauna selvatica anche in relazione alla situazione epidemiologica regionale/nazionale, come appunto i cinghiali per il rischio di PSA, gli animali devono essere trasportati alle Sezioni diagnostiche dell'IZSLER per le analisi del caso. Se trasportata all'IZSLER, la carcassa dovrà essere accompagnata da specifica modulistica (contenuta nel piano di monitoraggio regionale). L'ATS, se richiesto, deve fornire alla Polizia Provinciale indicazioni e/o chiarimenti circa il destino degli animali selvatici morti, in base alle norme vigenti e/o valutazione del caso specifico.

##### Incentivazione segnalazioni

In base al "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021" predisposto dal Ministero della Salute, le Regioni sono chiamate ad organizzare un programma regionale di attuazione delle

misure sanitarie specifiche, con particolare riferimento a tutte quelle azioni finalizzate a incrementare la sensibilità della sorveglianza passiva nella specie cinghiale, tra cui l'incentivazione delle segnalazioni di rinvenimento di carcasse di cinghiali. Regione Lombardia sta predisponendo uno specifico Decreto Regionale che preveda il riconoscimento di una specifica compensazione economica per le segnalazioni di carcasse di cinghiali rinvenuti morti sul territorio regionale, ritenendolo strumento funzionale ad incrementare la sensibilità della sorveglianza passiva nei confronti della PSA. Per questo fine è in corso di definizione una specifica procedura per poter riconoscere tale compensazione agli eventi diritto. L'applicazione della procedura permetterà aumentare la sensibilità della sorveglianza passiva e di elargire un compenso economico pari ad € 30,00 per ciascuna carcassa di cinghiale segnalata sul territorio regionale seguita da relativo conferimento presso le Sezioni territoriali dell'IZSLER e pervenuta alle Autorità competenti

Indicatori di attività:

- Predisposizione Decreto regionale finalizzato all'incentivazione delle segnalazioni di carcasse di cinghiali morti sul territorio regionale

#### **4.2 ANALISI AREE DI SOVRAPPOSIZIONE TRA SUIDI DOMESTICI E SELVATICI**

Regione Lombardia con **Decreto n. 16743 del 16.11.2018 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia"** ha rafforzato le attività nei seguenti settori:

- Disposizioni sanitarie e Biosicurezza negli allevamenti suini, con misure atte a ridurre il rischio di introduzione della malattia;
- Sorveglianza passiva nei suini domestici e nei cinghiali;
- Attività informativa e formativa rivolta agli operatori del settore suinicolo, con riguardo anche al settore della fauna selvatica (organi di vigilanza ittico venatoria, associazioni di categoria, cacciatori, veterinari...);
- Mappatura del territorio in base alla presenza stabile e numerica del cinghiale in rapporto anche agli insediamenti suinicoli.

#### Attività di sensibilizzazione e comunicazione

Al fine di sensibilizzare tale attività, è stato opportuno incentivare la collaborazione con il mondo venatorio e tutti gli organi di vigilanza attivi in Lombardia per aumentare il numero di segnalazioni riferite al ritrovamento di cinghiali morti. A tal proposito è stata rafforzata la comunicazione sui rischi e conseguenze sanitarie ed economiche connessi alla diffusione della peste suina africana ("Risk Awareness Campaign") attraverso incontri centrali e locali con i portatori di interesse (ATC e CAC, veterinari liberi professionisti specializzati in gestione sanitaria della fauna selvatica, tecnici faunistici, associazioni venatorie e ambientali, organi di vigilanza ittico venatoria provinciali). In particolare, i referenti del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica presenti in ogni ATS, sono parte attiva nell'organizzazione di tali incontri a livello territoriale. È stata inoltre inviata a tutti i cacciatori residenti in Lombardia (circa 50.000), la brochure descrittiva "Peste Suina Africana", redatta in collaborazione fra Regione Lombardia – DG Welfare/UO Veterinaria – IZSLER e OEVR, allo scopo di informare l'intera categoria sulle caratteristiche della malattia, sui ruoli delle parti in causa e sul contributo al monitoraggio che i cacciatori stessi possono offrire.

Affinché l'attività di formazione e di conseguenza la sorveglianza passiva sui cinghiali trovati morti (anche di cinghiali morti a seguito di incidente stradale) sia considerabile efficace, almeno l'1% della popolazione stimata è stata considerata il target di questa attività. La reportistica pubblica di tale attività è consultabile in SIV e nella pagina dedicata del sito dell'IZSLER ([http://www.vetinweb.it/cm\\_siv/?q=node/3249](http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3249)).


#### Mappatura del territorio regionale

Al fine definire le aree interessate dalla presenza di cinghiale con un dettaglio comunale, la UO Veterinaria, con il supporto tecnico scientifico dell'OEVR, e per il tramite dei dati forniti dalla DG Agricoltura e Sistemi verdi ha eseguito una mappatura del territorio regionale in base alla presenza stabile e numerica del cinghiale definendo in tal modo le aree, con livello di presenza differenti, in cui modulare le attività di controllo. Tale analisi territoriale è la base su cui l'OEVR ha predisposto la priorità delle attività programmate in termini di verifica dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti suini e di sorveglianza della PSA basata sul campionamento di suini negli allevamenti intensivi. Tale analisi si basa anche sul modello di analisi allegato al «il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021».

Dati con dettaglio comunale disponibili e utilizzati:

- Campioni di cinghiali rinvenuti morti e conferiti ad IZSLER dal 2015 (sorveglianza passiva)
- Campioni di cinghiali abbattuti e conferiti ad IZSLER dal 2015 (sorveglianza attiva)
- Incidenti stradali con coinvolgimento del cinghiale dal 2015
- Danni agricoli causati da cinghiali (accertati da Polizia Provinciale) dal 2015

**FIGURA 1– Aree di presenza accertata di cinghiali sul territorio regionale**



#### Gestione rifiuti

I residui di carni suine fresche e stagionate di animali di origine sconosciuta sono un potenziale rischio di introduzione del virus in un territorio indenne. In virtù di tale rischio, con Ordinanza del Presidente (Decreto N. 859 Del 21/01/2022 e Decreto N.2522 Del 28/02/2022) è stato disposto su tutto il territorio della Provincia di Pavia il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, di smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore.

In aggiunta, nel mese di Febbraio 2022 l'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha sollecitato tutti gli enti gestori delle autostrade, i Comuni e i Parchi, attraverso le associazioni di loro rappresentanza, per una necessità di intensificare le attività di pulizia e sanificazione delle piazzole ecologiche, dei parcheggi, dei punti di sosta e di qualunque altro sito che ospiti cassonetti/bidoni

dell'organico che possano essere possibili fonti di alimentazione per i cinghiali e, quindi, di loro potenziale contagio. È stato inoltre richiesto di recuperare accuratamente gli scarti di cibo eventualmente rinvenuti a terra e svuotare con la massima frequenza possibile i cestini della spazzatura nelle aree accessibili al pubblico, come nei parchi e nei giardini, così come provvedere celermente al ritiro dell'umido presente nei cassonetti/bidoni dei privati, in particolare nei Comuni a ridosso delle aree agricole e forestali.

Indicatore: disporre il rafforzamento di operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio regionale.

#### Aggiornamento Analisi del rischio

L'interfaccia spaziale tra suino domestico e selvatico è essenziale per valutare il rischio di introduzione e diffusione della Peste suina africana (PSA) nel territorio regionale e valutare le opportune misure di mitigazione. Il lavoro svolto negli anni da regione Lombardia, con il supporto dell'IZSLER, ha permesso di acquisire numerose informazioni circa il potenziale rischio sopra esposto.

Al fine di poter disporre di una valutazione del rischio puntuale rispetto alla nuova situazione epidemiologica, si è richiesto ad IZSLER (Nota Prot. G1.2022.0020098 del 03/05/2022) una nuova analisi del rischio di introduzione e diffusione della PSA tra i cinghiali e i suini domestici e viceversa, separata per ciascuna tipologia produttiva degli allevamenti suini. Tale analisi prenderà in considerazione almeno la sovrapposizione spaziale tra suini domestici e i cinghiali selvatici, la densità degli allevamenti suinicoli o dei capi allevati, i dati di presenza del cinghiale derivanti dalle attività previste dal Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica di Regione Lombardia e i dati della percentuale di aree boschive utilizzabile come proxy della presenza di cinghiali.

Indicatore: analisi del rischio come rischio introduzione, trasmissione e diffusione della PSA tra i suini domestici e selvatici e valutazione opportune misure di mitigazione.

### **5. ASPETTI GESTIONALI FAUNISTICO-VENATORI DEL CINGHIALE: LO STATO ATTUALE**

#### **5.1 ATTIVITA' NORMATIVA**

A partire dal 2017, l'azione normativa della Regione Lombardia relativamente alla gestione del cinghiale, tra le specie di fauna selvatica forse la più problematica sia per i danni arrecati alle colture agricole, che per la sicurezza pubblica messa a rischio dai sinistri stradali e per gli impatti sulla stessa biodiversità, è stata particolarmente intensa.

Nel luglio 2017, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" (pubblicata sul BURL n. 29 suppl. del 21.07.2017). Tale legge regionale, dispone in merito alla zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da suddividersi in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale. In conseguenza di tale zonizzazione, la gestione della specie può avvenire avvalendosi, nelle aree idonee, sia delle differenti modalità di caccia consentite dalle norme vigenti, sia del controllo, attività regolamentata dalla legge 157/92, art. 19 e dalla l.r. 26/93, art. 41; nelle aree non idonee, la gestione può invece avvenire tramite il controllo e la sola caccia di selezione individuale. La l.r. 19/17, fornisce altresì una serie di prescrizioni su prevenzione e indennizzo dei danni da cinghiale, sulla valorizzazione delle carni e su divieti relativi alle immissioni e all'allevamento della specie.

La fase applicativa della l.r. 19/17, avviene tramite i seguenti provvedimenti della Giunta regionale:

- 1) DGR 11.06.2018, n. XI/200 "Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – Art. 4, comma 3 della l.r. n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Essa, in attuazione dell'art. 4, comma 3 della

- l.r. n. 19/17, autorizza i proprietari o i conduttori dei fondi, che soddisfino i requisiti previsti, all'effettuazione del controllo del cinghiale, alle seguenti condizioni:
- ove siano stati accertati danni causati dal cinghiale alle colture o al sistema agrario;
  - a seguito di presentazione di domanda di autorizzazione su modello standardizzato a livello regionale, successivamente approvato dal competente dirigente della DGA con decreto n. 11538 del 03.08.2018;
  - solo su territori ove siano vigenti piani di controllo del cinghiale ai sensi delle norme di settore (l.r. 26/93 e l. 157/92);
  - nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, rilasciata dal competente dirigente AFCP, con particolare riferimento alla sicurezza, al coordinamento con le Polizie provinciali e agli accertamenti igienico-sanitari sui cinghiali abbattuti.
- 2) DGR 28.06.2018, n. XI/273 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". All'individuazione cartografica delle zone idonee e di quelle non idonee, nonché delle unità di gestione della specie, si è pervenuti al termine di una serie di consultazioni con tutti i soggetti indicati dalla l.r. 19/17: associazioni venatorie, agricole e ambientaliste regionali; comitati di gestione di Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia; Comunità montane; Provincia di Sondrio.
- 3) DGR 17.12.2018, n. XI/1019 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". In relazione alla zonizzazione del TASP regionale di cui al punto precedente, con questo atto, supportato da parere favorevole di ISPRA, sono state adottate le disposizioni relative alla gestione del cinghiale sul territorio regionale. Si tratta di un approccio innovativo per la Lombardia, poiché il provvedimento ha introdotto una gestione uniforme e coordinata del cinghiale a livello regionale, compresa la provincia di Sondrio, superando frammentazione e diversificazione delle procedure e delle regole.
- 4) DGR 25.03.2019, n. XI/1425 "Modifiche ed integrazioni alla DGR XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Con questo provvedimento, sono state introdotte modifiche alla precedente DGR 1019/2018, relativamente alla cessione dei capi di cinghiale abbattuti in attività di controllo, per ricavarne proventi da destinare alla prevenzione e all'indennizzo dei danni.
- 5) DGR 17.06.2019, n. XI/1761 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Questo atto, ha modificato la DGR 1019/2018, introducendo la possibilità di specifiche modalità di foraggiamento attrattivo del cinghiale nella sola caccia di selezione, in quanto finalizzata al controllo della specie.
- 6) DGR 9.12.2019, n. XI/2600 "Modifiche alla DGR XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018. Approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018". Con questo provvedimento, sono state introdotte ulteriori modifiche alla

DGR 1019/2018 per migliorarne l'efficacia in fase attuativa e sono state altresì approvate le "densità obiettivo", ossia densità e livelli di popolazione del cinghiale, cui tendere con la gestione nelle zone idonee alla specie.

- 7) DGR 23.11.2020, n. XI/3885 "Modifiche alla DGR XI/273 del 28.06.2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e alla DGR XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". Atto che ha adeguato l'azzonamento stabilito nel giugno 2018 a seguito del passaggio del territorio provinciale di Lodi dal servizio AFCP Città metropolitana alla struttura AFCP Pavia, nonché ha perfezionato le modalità gestionali della specie.
- 8) DGR 31.01.2022, n. XI/5895 "DGR XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" – Modifiche e integrazioni". Ultimo atto in ordine cronologico, con il quale sono stati esplicitati alcuni soggetti autorizzabili a intervenire, a titolo volontario, nel controllo del cinghiale a supporto dei proprietari e conduttori dei fondi ed è stato disposto l'intervento dell'amministrazione regionale nella predisposizione dei PPGC in caso di inerzia da parte dei comitati di gestione di ambiti e comprensori alpini di caccia.

Si è inoltre intervenuti sulla legislazione faunistico-venatoria regionale, allo scopo di renderla maggiormente rispondente alla necessità di incrementare l'efficacia dell'azione a contrasto e contenimento del cinghiale. L'intervento ha riguardato la modifica della l.r. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", nei seguenti articoli:

- art. 40, c. 11: caccia di selezione consentita tutto l'anno
- art. 43, c. 2, lett. c): consentito l'impiego di fonti luminose e di dispositivi per la visione notturna nella caccia di selezione nelle ore notturne
- art. 43, c. 1, lett. m): caccia di selezione consentita su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, anche al di fuori della Zona faunistica delle Alpi.

L'intervento legislativo ha altresì riguardato la l.r. 19/17, nei seguenti articoli:

- art. 5, c. 3bis: ridotta dal 30% al 15% la compartecipazione all'indennizzo dei danni dovuta dagli ATC e dai CA nei quali il cinghiale è cacciabile, ove per due anni consecutivi venga abbattuto un numero di cinghiali pari ad almeno il 90% dei capi previsti dai programmi di caccia di selezione
- art. 6, c. 4, 5 e 6: ridefinite le modalità di cessione delle carcasse dei cinghiali abbattuti in attività di controllo, a scopo di valorizzazione e di utilizzo delle carni, consentendo agli operatori volontari di trattenere fino a due carcasse per anno solare.

## 5.2 ASPETTI GESTIONALI

La gestione sopra inquadrata dal punto di vista delle norme e regole, vede il coinvolgimento di tutti i soggetti elencati dalla normativa vigente (strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca/AFCP, Provincia di Sondrio, Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia, concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, Enti gestori delle aree protette regionali), con una copertura del TASP regionale che

esclude le sole aree protette nazionali (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 9.10.2018).

La gestione si svolge attraverso progetti di caccia, ovvero i Progetti pluriennali di gestione del cinghiale (PPGC) e progetti di controllo, i Progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC). Tutti questi progetti hanno durata quinquennale, hanno parere favorevole di ISPRA e vengono attuati annualmente attraverso gli IAPC (Interventi annuali di prelievo del cinghiale), anch'essi corredati da parere favorevole di ISPRA.

Si è anche conferita importanza e organizzazione alla filiera igienico-sanitaria, sia per adempiere alle necessità di monitoraggio della specie, veicolo di alcune patologie pericolose per gli allevamenti zootecnici, sia per valorizzare la carne di cinghiale, risorsa di qualità il cui consumo deve essere inquadrato dentro percorsi di certezza e sicurezza per il pubblico.


È importante sottolineare come gli interventi attivi sulle popolazioni di cinghiali, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l.r. 19/17, vengano modulati a seconda dell'appartenenza del territorio d'intervento a una zona idonea, oppure a una zona non idonea alla specie, come segue:

- a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
- b) nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione,

ove il "prelievo venatorio" di cui alla lett. a), va inteso come possibilità teorica di esercizio della caccia sia in forma collettiva (braccata, girata, battuta), che in forma selettiva individuale.

L'attività di controllo e quella di prelievo venatorio di selezione (o selettivo), possono potenzialmente attuarsi ovunque, indipendentemente dall'azzoneamento di idoneità/non idoneità alla specie. In tal senso, la caccia di selezione è stata sostanzialmente equiparata a quella di controllo non tanto dal punto di vista giuridico – cosa che non sarebbe stata possibile – ma sulla base delle sue modalità di svolgimento: individuale, in assenza di cani, da postazione di sparo fissa e sopraelevata, con arma a canna rigata e con foraggiamento attrattivo. Modalità che riducono ai minimi termini il possibile disturbo arrecabile ad altre specie selvatiche e che la rendono ottimale in ogni situazione (fatta eccezione per le zone a divieto di caccia, ove il prelievo può attuarsi esclusivamente con il controllo, in quanto ogni forma di attività venatoria vi è preclusa).

L'azzoneamento regionale in aree idonee (colore verde acqua) e non idonee (colore rosso), definito con DGR 28.06.2018, n. 273, è stato suddiviso in unità di gestione (UdG) e sub-unità di gestione (sub-UdG), come riportato nella seguente cartografia:



**FIGURA 2 – Azzonamento di idoneità/non idoneità alla presenza del cinghiale del territorio regionale**

In estrema sintesi, con l'obiettivo di meglio identificare le peculiarità geografiche, giungere a una migliore definizione dei parametri gestionali e, quindi, alla previsione delle azioni necessarie alla gestione della specie, affinché fossero concretamente attuate, le UdG presenti nelle aree idonee sono state suddivise in sub-UdG, corrispondenti agli Ambiti territoriali (linee perimetrali in verde) e ai Comprensori alpini di caccia (linee perimetrali in rosso). Nelle superfici in colore rosso, non idonee, pertanto oggetto di controllo e sola caccia di selezione, le linee perimetrali di Ambiti e Comprensori, sono indicate per comodità e immediatezza di collocazione. Si verifica dalla cartografia, come l'idoneità alla presenza del cinghiale sia concentrata nella fascia prealpina-alpina e appenninica pavese, mentre la non idoneità comprenda l'intera fascia della pianura padana e quella alpina.

### 5.3 ANDAMENTO DELLE POPOLAZIONI E PIANI DI PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

L'analisi dei dati delle stime di popolazione e dei quantitativi ammessi a prelievo nel quadriennio 2018/2021, in linea con l'azzonamento di idoneità/non idoneità territoriale, consente di meglio indirizzare le iniziative di incremento dello sforzo di prelievo, ove la specie è già presente con popolazioni stabilmente insediate e che, in assenza o scarsa incisività delle azioni di caccia/controllo, costituiscono sorgente potenziale di nuove espansioni e colonizzazioni.

Per i dati del quadriennio sopra citato, sia rispetto all'evoluzione delle stime di popolazione, che ai quantitativi di cinghiali ammessi al prelievo, si fa riferimento ai territori prealpini/alpini e appenninici, ovvero quelli di più "antica" colonizzazione e presenza del cinghiale in Lombardia. Essi forniscono il seguente quadro:

**COMPENSORI ALPINI DI COMO**

ANNO	CAC ALPI COMASCHE		CAC PREALPI COMASCHE		CAC PENISOLA LARIANA	
	Stima	Piano prelievo	Stima	Piano prelievo	Stima	Piano prelievo
2018	1700	850	1200	550	1300	600
2019	1700	900	1200	550	1300	600
2020	1800	1000	1240	600		950
2021	1600	1350	1900	1100		1200
<b>TOT.</b>	<b>6800</b>	<b>4100</b>	<b>5540</b>	<b>2800</b>	<b>2600</b>	<b>3350</b>

**COMPENSORI ALPINI E ATC MERATESE DI LECCO**

	2018/2019			2019/2020			2020/2021			2021/2022		
	stima	piano abbatt. Selezione	collettiva	stima	piano abbatt. Selezione	collettiva	stima	piano abbatt. Selezione	collettiva	stima	piano abbatt. Selezione	collettiva
CAC Alpi Lecchesi	1200-1500	243	10	1200-1500	334	9	1200-1500	629	12	1200-1500	630	17
CAC Prealpi Lecchesi	600-800	97	26	800-1000	120	47	800-1000	347	24	1000-1200	346	73
CAC Penisola Lariana	150-200	77	0	150-200	77	0	Autorizzata dalla Struttura AFCP - sede di Como					
ATC Meratese	10-50	0	0	50-100	0	0	50-100	30	7	50-100	30	38

**COMPENSORIO ALPINO NORD VERBANO E ATC DI VARESE**

ANNO	STIMA POPOLAZIONE	CAPI PRELEVABILI
2018	2000	1293
2019	2000	1513
2020	2500	1665
2021	4000	2390

**COMPENSORI ALPINI DI BERGAMO**

CAC PREALPI BERGAMASCHE				
	2018	2019	2020	2021
STIMA DI POPOLAZIONE	1660	1767	2039	4500
PIANO DI PRELIEVO IN BRACCATA	800	800	1200	1500
PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE	100	100	400	800

<b>STIME DI POPOLAZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
CAC VALLE BREMBANA		50	50	70
CAC VALLE SERIANA		10	10	10
CAC VALLE BORLEZZA	200	200	200	200
CAC VALLE DI SCALVE		10	10	10

<b>PIANI DI PRELIEVO IN SELEZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
CAC VALLE BREMBANA		50	50	160
CAC VALLE SERIANA		10	10	40
CAC VALLE BORLEZZA		200	200	100
CAC VALLE DI SCALVE		10	10	40

**COMPENSORI ALPINI E ATC UNICO DI BRESCIA**

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 07 luglio 2022

Anno	CACI/ATC Unico	STIMATI	AUTORIZZATI	forma di caccia	NOTE
2017/2018	ATC	383	352	braccata	
	ATC	0	0	controllo	
	CA1	5	0	controllo	
	CA2	30	0	controllo	
	CA3	0	0	controllo	
	CA4	27	0	controllo	
	CA4	21	19	braccata	
	CA5	25	22	braccata	
	CA6	63	56	braccata	
	CA6			controllo	
	CA7	143	128	braccata	
	CA8	332	317	braccata	integrato di 75 capi
	CA8	103	81	selezione	integrato di 30 capi
CA8	0	0	controllo		
TOTALE		<b>1132</b>	<b>975</b>		
2018/2019	ATC	270	247	braccata	
	ATC			controllo	
	CA1	0	0	selezione	
	CA2	40	38	selezione	
	CA3	61	43	selezione	
	CA4	9	8	braccata	
	CA4	45	30	selezione	
	CA5	21	19	braccata	
	CA6	49	44	braccata	
	CA7	127	114	braccata	
	CA7	52	36	selezione	
	CA8	340	326	braccata	
	CA8	112	84	selezione	
TOTALE		<b>1126</b>	<b>989</b>		
2019/2020	ATC	367	330	braccata	
	ATC			selezione	non richiesta in questa SV
	ATC			controllo	
	CA1	7	5	selezione	
	CA2	36	36	selezione	
	CA2			controllo	
	CA3	70	63	selezione	integrato 25 capi
	CA3			controllo	
	CA4	10	6	braccata	integrato 2 capi
	CA4	57	46	selezione	integrato 20 capi
	CA4			controllo	
	CA5	38	30	braccata	integrato 10 capi
	CA5			controllo	
CA6	87	84	braccata	integrato 27 capi su una stima del 30% in più della popolazione e del successo riproduttivo	
CA6	0	0	selezione	non richiesta in questa SV	
CA6			controllo		
CA7	206	150	braccata	integrato 30 capi su una stima del 30% in più della popolazione e del successo riproduttivo	
CA7		40	selezione		
CA7			controllo		
CA8	566	510	braccata	integrato 210 capi su una stima del 30% in più della popolazione e del successo riproduttivo	
CA8	135	128	selezione	integrato 50 capi su una stima del 40% in più della popolazione e del successo riproduttivo	
CA8			controllo		
Totale		<b>1579</b>	<b>1428</b>		
2020/2021	ATC		350	braccata	
	ATC		30	selezione	
	ATC			controllo	
	CA1			selezione	
	CA2			controllo	
	CA3		75	selezione	
	CA3			controllo	
	CA4		8	braccata	
	CA4		50	selezione	
	CA4			controllo	
	CA5		35	braccata	
	CA5			controllo	
	CA6		60	braccata	
CA6		10	selezione		
CA6			controllo		
CA7		170	braccata		
CA7		50	selezione		
CA7			controllo		
CA8		430	braccata		
CA8		197	selezione	integrazione 80 capi	
CA8			controllo		
Totale		<b>0</b>	<b>1465</b>		
2021/2022	ATC		610	braccata	integrazione 160 capi
	ATC	zona vocata	50	selezione	integrazione di 20 capi
	ATC	zona non vocata	250	selezione	
	ATC			controllo	
	CA1		7	selezione	
	CA2		40	selezione	
	CA3		90	selezione	integrazione di 30 capi
	CA3			controllo	
	CA4		8	braccata	
	CA4	zona non vocata	90	selezione	integrazione di 45 capi
	CA4	zona vocata	12	selezione	
	CA4			controllo	
	CA5		42	braccata	integrazione di 25 capi
CA5			controllo		
CA6		90	braccata		
CA6		10	selezione		
CA6			controllo		
CA7		210	braccata	integrazione di 30 capi	
CA7		100	selezione	integrazione di 20 capi	
CA7			controllo		
CA8		510	braccata		
CA8		250	selezione	integrazione di 70 + 50 capi	
CA8			controllo		
Totale		<b>0</b>	<b>2369</b>		

## ATC DI PAVIA

2021			CONSISTENZA PIANO			PRELIEVI				
ZONA	TIPO DI CACCIA	CENSITI	ADULTI	GIOVANI	TOT	ADULTI	GIOVANI	ATC	AFV-AATV	TOT
ATC 1	Selezione	presenza stabile	40%	60%	>30			29	0	29
ATC 2	Selezione	163	40%	60%	>40			63	40	103
ATC 3	Selezione	presenza	40%	60%	>30			13	37	50
ATC 4 VOCATA	NON ATTIVO	154	-	-	-			0		
ATC 4 NON VOCATA	NON ATTIVO	-	-	-	-				10	10
ATC 5	Selezione	282	40%	60%	50			13	258	271
ATC 6 ZPS	Selezione	81	40%	60%	>30			30	42	72
AFV-AATV	34 piani in selezione attivi									0
					180			148	387	535
2020			CONSISTENZA PIANO			PRELIEVI				
ZONA	TIPO DI CACCIA	CENSITI	ADULTI	GIOVANI	TOT	ADULTI	GIOVANI	ATC	AFV-AATV	TOT
ATC 1	NON ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 2	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 3	NON ATTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 VOCATA	NON ATTIVO	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 NON VOCATA	NON ATTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 5	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 6 ZPS	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
AFV-AATV	29 piani in selezione attivi									362
								0	362	362
2019			CONSISTENZA PIANO			PRELIEVI				
ZONA	TIPO DI CACCIA	CENSITI	ADULTI	GIOVANI	TOT	ADULTI	GIOVANI	ATC	AFV-AATV	TOT
ATC 1	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 2	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 3	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 VOCATA	NON ATTIVO	101	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 NON VOCATA	NON ATTIVO	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 5	NON ATTIVA	375	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 6 ZPS	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
AFV-AATV	21 piani in selezione attivi									395
								0	395	395
2018			CONSISTENZA PIANO			PRELIEVI				
ZONA	TIPO DI CACCIA	CENSITI	ADULTI	GIOVANI	TOT	ADULTI	GIOVANI	ATC	AFV-AATV	TOT
ATC 1	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 2	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 3	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 VOCATA	NON ATTIVO	94	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 4 NON VOCATA	NON ATTIVO	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 5	NON ATTIVA	303	-	-	-	-	-	-	-	-
ATC 6 ZPS	NON ATTIVA	non effettuati monitoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-
AFV-AATV	21 piani in selezione attivi									0
								0	0	0

5.4 ESITI DELLA GESTIONE


Per un’idea concreta delle dimensioni del fenomeno, si evidenzia che, nel quinquennio 2013/2017, in assenza della l.r. 19/17 e di tutti i provvedimenti attuativi, sul territorio regionale vennero prelevati:

- ✓ n. 5.341 cinghiali in attività di controllo, ai sensi dell’art. 41 della l.r. n. 26/93 (Polizie provinciali coadiuvate da Guardie venatorie volontarie e operatori volontari, cosiddetti “operatori faunistici”, opportunamente formati e abilitati);
- ✓ n. 20.105 cinghiali in attività venatoria, in particolare in forma collettiva col metodo della braccata (mute di cani da seguita) e, in subordine, col metodo della caccia di selezione individuale con la carabina.

Nell’arco dei cinque anni, venne quindi prelevato un totale complessivo di n. 25.446 esemplari. Per quanto attiene ai dati delle successive stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21, coperte dalla disciplina attuativa della l.r. 19/17, è stato incentivato e ampliato il ricorso alla caccia di selezione che, come già precisato, è consentita in principio su tutto il territorio venabile regionale, senza distinzione tra aree idonee e non idonee alla specie. Ad esempio, tale forma di caccia è stata introdotta ex-novo in territori, come quelli del Lodigiano e della Città metropolitana di Milano, dove mai in passato la specie era stata fatta oggetto di prelievo venatorio e dove, comunque, la caccia di selezione a qualsiasi specie selvatica non era mai stata esercitata. Il totale dei soli prelievi venatori, in tre anni, si è quindi attestato sui 25.086 esemplari, con un evidente incremento rispetto al quinquennio precedente. Gli esiti dei prelievi nelle tre stagioni venatorie suindicate, sono di seguito sintetizzati:

TABELLA 1 – Dati prelievi cinghiali sul territorio regionale s.v. 2018/19-2019/20-2020/21

PROVINCIA	CACCIA DI SELEZIONE						CACCIA COLLETTIVA			DATA ULTIMO AGGI.	TOTALE PROVINCIALE 2018/2019	TOTALE PROVINCIALE 2019/2020	TOTALE PROVINCIALE 2020/2021
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021				
BERGAMO	229	345	345	15	41	527	769	895	1.289	31/12/2021	943	1.183	2.152
BRESCIA	0	27	148	39	247	532	555	967	1.356	31/12/2021	634	1.241	2.086
COMO	189	152	507	1.460	1.750	2.987	263	327	382	31/12/2021	1.936	2.189	3.876
CREMONA	152	119	271	Non previsto	Non previsto	0	Non consentita	Non consentita	Non consentita	31/12/2021	152	119	271
LECCO	4	11	58	220	237	227	96	58	83	31/12/2021	260	306	368
LODI	6	4	10	0	0	11	Non consentita	Non consentita	Non consentita	31/12/2021	6	4	21
MANITOVA	Non previsto	Non previsto	0	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non consentita	Non consentita	Non consentita	21/12/2021	0	0	0
MILANO	8 (San Colombano al L.)	10	2	Non previsto	2	104	Non consentita	Non consentita	Non consentita	02/03/2022	8	12	106
MONZA E BRIANZA	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non consentita	Non consentita	Non consentita		0	0	0
PAVIA	108	267	181	395 (Lotto APV e A3V)	407 (Lotto APV e A3V)	404	1.470	1.568	1.145	31/12/2021	1.973	2.332	1.730
SONDRIO	279	362	477	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non consentita	Non consentita	Non consentita	21/12/2021	279	362	477
VARESE	57	25	175	175	384	630	990	1.043	1.121	31/12/2021	1.222	1.452	1.906
<b>TOTALE</b>	<b>1.090</b>	<b>1.222</b>	<b>2.124</b>	<b>2.324</b>	<b>3.118</b>	<b>5.402</b>	<b>4.017</b>	<b>4.898</b>	<b>5.367</b>		<b>7.371</b>	<b>9.198</b>	<b>12.949</b>



PARCHI E RISERVE			TOTALE REGIONALE (PARCHI + PROVINCE)
Parco del Corno (Bergamasco) (BC)	52	Agg. 12/28/2001	14.536
Parco Spina Verde (CO)	72	Agg. 27/12/2001	
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (CO-VA)	396	Agg. 31/12/2001	
Distretto Nazionale Lago di Pusno (CO)	42	Agg. 12/12/2001	
Parco Adda Sud	0	Agg. 31/12/2001	
Parco del Ticino	625	Agg. 31/12/2001	
<b>TOTALE PARCHI</b>	<b>1.187</b>	<b>442 in Prov. PV, 387 in Prov. MI, 36 in Prov. VA</b>	


I dati dei prelievi, in crescita dalla stagione 2018/19, dimostrano che l’evoluzione normativa regionale sul cinghiale ha dato e sta dando buoni frutti in quanto a efficacia, frequenza e distribuzione degli interventi sulla specie, sia in territorio alpino e prealpino, che di pianura padana e appenninico dell’Oltrepo pavese.

Le conferme derivano anche da un’analisi più puntuale del trend dei prelievi, scorporati per forma realizzativa – controllo, caccia di selezione e caccia collettiva – sui territori provinciali nei quali la specie è presente con le popolazioni stabilmente insediate e più significative, come si evince dai grafici riportati nei successivi paragrafi.

**CONTROLLO**


**BERGAMO**

2018/2019	223
2019/2020	245
2020/2021	345



**BRESCIA**

2018/2019	0
2019/2020	27
2020/2021	148




**COMO**

2018/2019	193
2019/2020	152
2020/2021	507



**CREMONA**

2018/2019	152
2019/2020	119
2020/2021	271




**LECCO**

2018/2019	4
2019/2020	11
2020/2021	58




**PAVIA**


2018/2019	108
2019/2020	267
2020/2021	181




SONDRIO	
2018/2019	279
2019/2020	362
2020/2021	477



VARESE	
2018/2019	57
2019/2020	25
2020/2021	175




TOTALE REGIONALE	
2018/2019	1.030
2019/2020	1.222
2020/2021	2.174




Si evidenzia la tendenza al significativo incremento dei prelievi in controllo, nonostante le importanti difficoltà operative imposte all'attività dalla pandemia da Covid-19 nell'autunno/inverno 2020/21 e nella primavera successiva, nonché i rallentamenti derivanti da alcune incertezze di natura interpretativa relativamente alla corretta applicazione delle norme sul controllo della fauna selvatica.



**CACCIA DI SELEZIONE**



LECCO	
2018/2019	220
2019/2020	237
2020/2021	227



PAVIA	
2018/2019	395
2019/2020	497
2020/2021	404








La tendenza dei prelievi venatori in caccia di selezione individuale, è orientata al rialzo in maniera più che significativa, nonostante i rallentamenti imposti dalla pandemia da Covid-19 nell'autunno/inverno 2020/21. Ciò è dovuto al fatto che, ai sensi delle disposizioni regionali, la caccia in forma selettiva è possibile potenzialmente ovunque, indipendentemente dall'idoneità o meno di ciascun territorio alla presenza della specie; può essere praticata anche di notte, avvalendosi di strumenti per la visione notturna e per dodici mesi l'anno, salva diversa determinazione per esigenze faunistico-venatorie, anche su terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve e, infine, può essere supportata da foraggiamento attrattivo, entro le modalità e limiti a suo tempo indicati da ISPRA.

**CACCIA COLLETTIVA**


**BERGAMO**

2018/2019	703
2019/2020	895
2020/2021	1.280




**BRESCIA**

2018/2019	555
2019/2020	967
2020/2021	1.356




**COMO**

2018/2019	263
2019/2020	327
2020/2021	382




**LECCO**



2018/2019	36
2019/2020	58
2020/2021	83



**PAVIA**

2018/2019	1.470
2019/2020	1.568
2020/2021	1.145





La tendenza dei prelievi venatori in caccia collettiva, è orientata al rialzo, nonostante i rallentamenti imposti dalla pandemia da Covid-19 nell'autunno/inverno 2020/21. Tra le modalità appartenenti a questa categoria, quella maggiormente esercitata è senza dubbio la braccata, seguita a distanza dalla girata, mentre la battuta è effettuata in situazioni molto puntuali e poco significative. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92, queste modalità collettive sono consentite per tre mesi a stagione venatoria, individuabili dall'1 ottobre al 31 dicembre, oppure dall'1 novembre al 31 gennaio.

In sintesi, al 31 marzo 2022, il cinghiale è cacciato e/o controllato sui territori di competenza di quasi tutte le strutture AFCP, secondo le modalità definite nei PPGC e nei PPCC, quasi ovunque a regime, di seguito indicate:

- ✓ AFCP Bergamo: attività di caccia (selezione e collettiva) e di controllo
- ✓ AFCP Brescia: attività di caccia (selezione e collettiva) e di controllo

- ✓ Unità Organizzativa Monza e Città metropolitana di Milano: limitatamente al territorio di Milano, attività di caccia (selezione) e di controllo. In territorio di Monza e Brianza, la presenza della specie non è accertata
- ✓ AFCP Varese-Como-Lecco: attività di caccia (selezione e collettiva) e controllo
- ✓ AFCP Pavia-Lodi: attività di caccia (selezione e collettiva a PV, solo selezione a LO) e controllo
- ✓ AFCP Val Padana (CR-MN): attività di controllo – caccia di selezione di prossimo avvio.

Inoltre, in provincia di Sondrio, unica Provincia lombarda che ha mantenuto le funzioni in materia agricoltura, caccia e pesca, il cinghiale è sottoposto ad attività di controllo.

## **6. GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE IN REGIONE LOMBARDA: IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA GESTIONALE**

### **6.1 MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE IN TERRITORIO LOMBARDO DELL'INFEZIONE DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONE II TRAMITE I CINGHIALI**

Considerata l'importanza del settore suinicolo per l'economia regionale, richiamata in premessa, sin dal mese di gennaio 2022 la Regione Lombardia ha adottato per il territorio della provincia di Pavia, con ordinanze presidenziali, misure di restrizione di tutte le attività che avrebbero potuto causare spostamenti di cinghiali. Le disposizioni hanno riguardato sia la parte di territorio provinciale compresa nella fascia buffer di 10 km (zona soggetta a restrizione I) in quanto confinante con la porzione di zona infetta piemontese, che il resto del territorio provinciale, naturalmente con differenti livelli di divieto.

In particolare:

A) con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 859 del 21.01.2022 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana", sono state adottate le seguenti misure:

1. nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al provvedimento, in conformità con le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE)2021/605, la sospensione:

- di tutta l'attività venatoria e di controllo compresa l'attività di allenamento e addestramento cani;
  - delle gare e delle prove cinofile;
  - della ricerca e raccolta dei tartufi;
  - di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva PSA con l'ausilio di cani;
  - del pascolo effettuato nella forma vagante;
  - delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;
2. la sospensione, nei restanti comuni della provincia di Pavia:
- dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
  - dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;
  - dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;
  - dell'attività di allenamento e addestramento cani;

3. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio della Provincia di Pavia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore.

B) Con ordinanza del Presidente n. 2522 in data 28.02.2022 “Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 117 comma 1 del D.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana” e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana”, sono state adottate le seguenti misure:

1. la ripresa:

- nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell’area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al provvedimento, dell’attività venatoria in selezione e di controllo degli Ungulati (Cervidi), anche con utilizzo, in caso di necessità, di un cane da recupero (cane da traccia) tenuto alla lunga;

- nei restanti comuni della provincia di Pavia, dell’attività di controllo della specie cinghiale, eseguita in modalità collettiva, ove prevista, dell’attività di allenamento e addestramento cani e delle gare e delle prove cinofile;

2. la conferma della sospensione, nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell’area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al provvedimento:

- dell’attività venatoria in selezione e di controllo del cinghiale;

- dell’attività di allenamento e addestramento cani;

- delle gare e delle prove cinofile;

- della ricerca e raccolta dei tartufi;

- di tutte le attività che prevedano l’impiego di cani, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l’attività di ricerca attiva della PSA con l’ausilio di cani;

- del pascolo effettuato nella forma vagante;

- delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;

3. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio della Provincia di Pavia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore.

Per quanto attiene all’attività di controllo, nei territori dei comuni della provincia di Pavia non ricadenti nell’area buffer di 10 km (cioè al di fuori della zona di restrizione I), si ritiene di prevedere il ricorso, in via prioritaria, al prelievo selettivo da appostamento e/o alla cerca anche da autoveicolo, di giorno e di notte, ricorrendo alla girata solo se strettamente necessario.

L’ordinanza 2522/22, è stata successivamente revocata e sostituita dall’ordinanza n. 7804 dell’1 giugno 2022 «Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 “Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – Revoca del decreto n.

859 del 21 gennaio 2022 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana” e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana». Analogamente alle precedenti, anch’essa potrà essere revocata, modificata o integrata in funzione dell’andamento epidemiologico.

## 6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: NUMERO, DENSITA’ E DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI

Per stabilire una scala di priorità fra le aree in cui incentivare gli interventi, si ritiene di dedicare specifica analisi alla presenza e diffusione dell’attività zootecnica suinicola su scala regionale, per valutarne le sovrapposizioni con le zone ove la presenza del cinghiale è più significativa.

È pertanto utile e opportuno, fare riferimento alla cartografia regionale di cui alla parte I del presente piano, pag. 5 “Peste suina africana (PSA) – aree presenza cinghiale”, costruita sulla base dei dati elaborati da IZSLER a partire dal 2015, dalla quale risulta con evidenza come il territorio della Pianura Padana inclusivo di Bresciano, Lodigiano, Cremonese e Mantovano, ove si concentrano per la quasi totalità gli allevamenti intensivi di suini della Lombardia, risulta essere quello meno interessato dalla presenza del cinghiale. Tali territori sono classificati come “aree non idonee” alla presenza del suide selvatico, oltre che per l’inadeguatezza ambientale data dal territorio di pianura intensamente coltivato, anche per tutte le problematiche che sorgerebbero dall’espansione della sua presenza, già accertata benché a spot, ovvero l’elevata suscettibilità di danno delle colture cerealicole, il rischio di gravi sinistri stradali, il nocimento alla sicurezza in generale. Criticità cui va sommato anche l’insediamento degli allevamenti zootecnici e, quindi, i rischi derivanti da eventuali contatti selvatico/domestico. Emergono tuttavia significative eccezioni, ovvero porzioni di territorio di pianura ove la presenza del cinghiale è più accentuata rispetto alla media, che è molto bassa. Esse risultano essere:

- provincia di Pavia: gran parte dei Comuni della Lomellina, della fascia pianeggiante dell’Oltrepò (soprattutto in corrispondenza della confluenza Ticino-Po) e della zona pedecollinare. In questi ambiti, la zootecnica suinicola è sviluppata soprattutto per autoconsumo;
- provincia di Milano: fascia occidentale costituita dai Comuni facenti parte o prossimi al Parco Lombardo della Valle del Ticino, con soli 2 Comuni a distanza, dislocati nel Sud Milano. Anche in questi ambiti, la zootecnica suinicola assume prevalente sviluppo per autoconsumo;
- provincia di Lodi: 5 Comuni della porzione provinciale meridionale. Si tratta di ambito provinciale in cui la suinicoltura ha un importante sviluppo, soprattutto con allevamenti da ingrasso;
- provincia di Brescia: 2 Comuni, entrambi nella porzione centro-settentrionale del territorio pianeggiante provinciale. Si tratta della provincia col più elevato numero di allevamenti di suini, soprattutto destinati ad autoconsumo e a ingrasso;
- provincia di Cremona: 15 Comuni concentrati nella porzione sud-orientale della provincia. La suinicoltura ha uno sviluppo molto importante, con prevalenza di allevamenti da ingrasso;
- provincia di Mantova: 2 Comuni, l’uno al centro e l’altro al nord della provincia. Anche in questo caso, le aziende suinicole presentano uno sviluppo molto rilevante, trattandosi della seconda provincia lombarda per numero di allevamenti, destinati soprattutto all’ingrasso.

Distribuzione, densità e tipologie degli allevamenti suinicoli in Lombardia (dato 31.12.2021), anche a scopo di correlazione con quanto sopra, si riscontrano nella seguente tabella 2 e nelle seguenti figure 3 e 4:

**TABELLA 2 – Allevamenti di suini in Lombardia per provincia e per tipologia**

PROVINCIA	N_ALL_AUTO	N_ALL_RIP	N_ALL_ING	N_ALL_TOT
BG	849	51	317	<b>1217</b>

BS	1481	188	562	<b>2231</b>
CO	444	21	47	<b>512</b>
CR	168	68	285	<b>521</b>
LC	205	18	45	<b>268</b>
LO	20	49	113	<b>182</b>
MB	79	4	14	<b>97</b>
MI	200	25	62	<b>287</b>
MN	269	92	366	<b>727</b>
PV	334	29	171	<b>534</b>
SO	429	6	94	<b>529</b>
VA	295	23	23	<b>341</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4773</b>	<b>574</b>	<b>2099</b>	<b>7446</b>

LEGENDA: auto=autoconsumo; rip=riproduzione; ing=ingrasso





FIGURA 3 – Densità provinciali di allevamenti di suini in Lombardia



**FIGURA 4 – Distribuzione di allevamenti di suini in Lombardia per tipologia**

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, un ulteriore sforzo di prelievo riguarderà le circoscrizioni di pianura relativamente alle province e ai Comuni elencati a pag. 24, se coincidenti con le zone in cui è maggiormente rilevante il comparto suinicolo, in particolare ove le finalità dell'allevamento siano la riproduzione e l'ingrasso, cioè attività strettamente connesse al mercato nazionale e internazionale e bisognevoli di particolare tutela. L'incentivazione del prelievo, vale anche per la quasi totalità della provincia di Pavia, nella quale risultano diffusi gli allevamenti da ingrasso, quindi di una tipologia rivolta al mercato, nonostante la densità degli allevamenti medesimi sia meno significativa che altrove. Per Pavia, non può inoltre ignorarsi il fatto che si tratta della provincia coinvolta – in area appenninica – dalla zona di restrizione I. Anche per il territorio del Milanese, si ritiene comunque opportuna e urgente un'incentivazione dello sforzo di prelievo poiché, a fronte di una densità di allevamenti meno significativa a livello provinciale, emerge una rilevante concentrazione della tipologia per autoconsumo nella porzione occidentale, ossia proprio nella fascia limitrofa alla valle del Ticino, dove il cinghiale è stabilmente insediato dalla fine degli anni '80 dello scorso secolo e dove, da due stagioni venatorie, il PPGC (caccia di selezione) dell'ATC territorialmente competente si è sommato ai piani di abbattimento in controllo dell'Ente gestore del Parco regionale lombardo del Ticino e al PPCC regionale relativo al territorio della Città metropolitana di Milano.

Dalle figure 3 e 4, emerge una distribuzione delle densità degli allevamenti di suini, soprattutto a fini di autoconsumo, che appare più significativa in province che annoverano ridotte o molto ridotte superfici di pianura irrigua (fatta eccezione solo per il territorio bresciano), ossia nell'intera fascia prealpina, dal Varesotto a occidente passando per Comasco, Lecchese, Bergamasca e fino al Bresciano a oriente. Tale fascia è pressoché per intero classificata come area idonea alla presenza della specie cinghiale e già da anni vi si effettuano sia il prelievo venatorio in tutte le forme consentite, che l'attività di controllo, le quali verranno

pertanto incrementate, anche in attuazione delle misure da 1 a 3 di cui al par. 6.4: misure che, come necessario, interesseranno comunque l'intero territorio regionale.

### 6.3 METODI ECOLOGICI

Per quanto concerne i cosiddetti "metodi ecologici", ovvero le attività non direttamente impattanti sugli animali (come cattura + soppressione e abbattimento), bensì quelle dissuasive da mettere in atto al fine di evitare che le popolazioni di cinghiali già presenti si incrementino o che si formino nuclei isolati di popolazione in aree dove la specie è al momento assente, si ritiene di privilegiare un duplice fronte d'intervento:

- un rafforzamento dei controlli a contrasto del foraggiamento "di sostegno", posto che la sola attività consentita è il foraggiamento "attrattivo" a beneficio del tiro selettivo a canna rigata, sia in controllo, che in attività di caccia di selezione, disposto e regolamentato dalla DGR 1019/2018 su parere favorevole di ISPRA;
- un rafforzamento dei controlli a prevenzione delle immissioni abusive di esemplari della specie nonché un rafforzamento dei controlli sugli allevamenti di questa specie.

Giova evidenziare che entrambe le attività (foraggiamento di sostegno e immissioni), risultano già vietate sia dalla legislazione statale (legge 221/2015), che da quella regionale (l.r. 19/2017, art. 8, commi 1 e 2). Analogamente, l'allevamento del cinghiale deve sottostare alle specifiche condizioni disposte dalla l.r. 19/2017, art. 5, commi 6 e 7. La vigilanza sul rispetto delle norme, sull'intero territorio regionale, è demandata *in primis* ai Corpi di Polizia provinciale e, a seguire, a tutti i corpi di vigilanza venatoria preposti, ai sensi della vigente normativa di settore faunistico-venatorio, nonché agli organi di vigilanza sanitaria. Nell'ambito dei periodici accordi bilaterali Regione Lombardia/Province lombarde per le attività di vigilanza ittico-venatoria, verrà evidenziata la necessità che i servizi svolti sul territorio dalle Polizie provinciali e metropolitana di Milano, dedichino specifica attenzione alla prevenzione di tali illeciti riferiti al cinghiale.

Verrà inoltre esaminata la possibilità di potenziare, ove già esistenti, gli accorgimenti atti a evitare che i cinghiali possano accedere ai fondi agricoli, come le recinzioni elettrificate, ad esempio valutando l'estensione dei perimetri già installati. Non sembra invece realistico, nel breve e medio periodo, procedere a un maggior ricorso a queste barriere meccaniche, nel senso di realizzarle su proprietà fondiarie che, fino a oggi, non se ne siano avvalse, poiché il mancato impiego è sempre da ricondursi a difficoltà nella manutenzione, senza la quale tali barriere perdono di efficacia. Né può essere alternativo il ricorso a barriere meccaniche non elettrificate, in quanto la loro diversa strutturazione, interrimento compreso, le renderebbe di ostacolo a tutta la mammalofauna e non solo alla specie *target*, senza contare gli adempimenti procedurali dal punto di vista paesaggistico e urbanistico cui dovrebbero sottostare.

### 6.4 ULTERIORI MISURE GESTIONALI A CONTENIMENTO E DEPOPOLAMENTO DEL CINGHIALE

Tenuto fermo il fondamentale contributo al contenimento delle popolazioni di cinghiale sul territorio regionale, derivante dalle attività precedentemente descritte e in corso, al fine di attenuare ulteriormente il rischio di introduzione della PSA in territori indenni, si ritiene col presente piano di perseguire un consistente aumento del prelievo della specie rispetto al prelievo medio annuale conseguito sul territorio regionale nel triennio 2019-2021 (pari a 9.837 capi prelevati in media all'anno, sommando attività venatoria e attività di controllo), determinando l'obiettivo di un incremento minimo del 30% di capi prelevabili in caccia di selezione rispetto a quanto stabilito in sede di ciascun IAPC. Per gli IAPC non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente Piano, l'obiettivo di prelievo per la caccia di selezione, dovrà essere comunque incrementato del 30% rispetto a quanto sarebbe stato definito se la gestione fosse stata di tipo conservativo. Tale incremento del 30% di prelievi nella caccia di selezione, diventa parte integrante delle finalità gestionali della specie per le tre prossime stagioni venatorie 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Per ottenere tale risultato, agendo sulle popolazioni di cinghiale sia in termini quantitativi che qualitativi, si prevede di intervenire incrementando il ricorso a tre tecniche di prelievo: prioritariamente, il tiro selettivo (anche notturno) con carabina e ottica di puntamento, utilizzabile anche in attività di controllo e la girata con un unico cane limiere abilitato, anch'essa utilizzabile pure per il controllo; in subordine, il controllo tramite cattura in vivo con gabbie o recinti di cattura. Altre forme collettive, come la braccata e la battuta, naturalmente proseguiranno ove previste dalla programmazione dei prelievi (PPGC) nel corso della stagione venatoria ordinaria.

Tali tecniche/metodologie d'intervento, più che introdotte, verranno appunto incrementate, poiché già attive e utilizzate ai sensi dei PPGC (caccia) e PPCC (controllo) vigenti, precedentemente descritti, secondo l'azzone stabilito in UdG e sub-UdG (vedi figura 2 nel par. 5.2 "Aspetti gestionali"). Pertanto, criteri e modalità di intervento del presente piano, verranno integrati nei progetti pluriennali già vigenti e attuativi. Laddove vi fossero "carenze" gestionali o laddove tali progetti pluriennali non fossero stati ancora adottati, si interverrà in applicazione del presente piano, il cui fine è la progressiva incentivazione dei prelievi sull'intero TASP regionale, incluse le aree protette regionali e nazionali, secondo i protocolli/piani/progetti di controllo già adottati dai rispettivi enti di gestione, opportunamente integrati e implementati dal presente piano. L'ordine di priorità delle aree in cui dovrà essere innanzitutto incrementato lo sforzo di prelievo, è definito sulla base dei seguenti fattori di rischio, precedentemente analizzati, **elencati in ordine prioritario**:

1. **prossimità alla zona infetta**, partendo dai territori degli 11 Comuni dell'Oltrepò pavese compresi nella fascia buffer di 10 km (zona soggetta a restrizione I), seguiti da quelli esterni a quest'ultima ma confinanti, per poi espandersi al restante territorio, con un approccio del tipo "ad anelli concentrici";
2. **distribuzione delle densità degli allevamenti di suini nelle diverse tipologie**, descritte e analizzate nel par. 6.2;
3. **stime di popolazione e quantitativi di cinghiali ammessi al prelievo** nel quadriennio 2018/2021 nella fascia collinare e montana di presenza storica della specie in Lombardia.

L'attuazione del presente piano verrà demandata ai soggetti già incaricati della gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il controllo, secondo le disposizioni, abilitazioni e competenze di cui alla vigente legislazione statale e regionale (legge 157/92, legge 394/91, legge 29/2022, l.r. 26/93, l.r. 86/83, l.r. 19/17), nonché all'allegato A alla DGR 1019/2018.

La strategia gestionale faunistico-venatoria sinora perseguita a livello regionale, verrà pertanto implementata nel presente piano con le seguenti, ulteriori misure (loro sintesi applicativa nella tab. 3):

1. sostituzione negli IAPC per la caccia di selezione, **della soglia massima di prelievo con una soglia realizzativa minima**, ovvero al di sotto della quale non si debba andare e che, dunque, possa essere oltrepassata. Tale soglia realizzativa minima, deve corrispondere a un target di prelievo pari a non meno dell'80% della popolazione stimata nell'UdG o sub-UdG di attuazione dello IAPC. Questo, in allineamento con il documento di indirizzo "Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" (MdS, MIPAAF, MITE) e per ovviare al rischio frequente di sottostima della popolazione presente in un territorio dato. Il cinghiale è specie non facilmente contattabile, quindi non facilmente stimabile/censibile, in quanto estremamente mobile e dai costumi in prevalenza crepuscolari/notturni, pertanto ne risulta che, spesso, le stime di popolazione sono delle sottostime e che i prelievi teorici stabiliti negli IAPC che ne derivano, sono passibili di incrementi quali correttivi da apportare in corso d'opera, comunque sulla base di parere favorevole di ISPRA. "L'inversione" dell'approccio tecnico proposto, consentirebbe di prelevare un numero di capi superiore all'interno di un'operatività più snella e priva di interruzioni dovute alla richiesta di pareri integrativi a ISPRA. Le soglie massime di prelievo di cui agli IAPC annuali, applicativi dei PPGC quinquennali, come sinora definite, verranno trasformate nelle basi di calcolo minime cui ogni ATC, CAC, AFV e AATV dovrà

- aggiungere un dato numerico di animali prelevabili che consenta di raggiungere il target di prelievo pari a non meno dell'80% della popolazione di cinghiali stimata nell'UdG o sub-UdG di attuazione dello IAPC di riferimento. Per quanto attiene ai PPCC, cioè ai progetti pluriennali di controllo, essi non dovranno prevedere alcuna soglia, né minima né tantomeno massima, bensì puntare al prelievo di quanti più esemplari sia possibile nell'ambito della circoscrizione territoriale cui il PPCC si applica (ivi incluse le aree naturali protette) durante la sua vigenza;
2. previsione della caccia di selezione **fino a cinque giorni settimanali su sette** (fatti salvi i due giorni del martedì e del venerdì, cosiddetti di "silenzio venatorio", ai sensi della legge 157/92), in luogo del massimo di tre giorni su cinque attualmente previsti per l'attività venatoria in forma vagante (categoria cui appartiene anche la caccia di selezione). Ciò, in attuazione del disposto della legge 248/2005, art. 11 quaterdecies, comma 5: "5. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*" Si tratta del medesimo riferimento normativo per il quale la caccia di selezione al cinghiale, in Lombardia, è già praticata in orario notturno e può coprire l'intero arco dell'anno. Inoltre, la disciplina regionale di cui all'allegato A alla citata DGR 1019/2018, già dispone che la caccia di selezione sia "esercitabile per il numero di giornate di caccia settimanali consentite ritenuto più idoneo al conseguimento del piano di prelievo selettivo" e pertanto si ritiene che l'attivazione di questa possibilità risulti opportuna e utile per il conseguimento delle finalità del presente piano;
  3. **introduzione/rafforzamento, in attività di controllo, del ricorso alla girata con un solo cane limiere abilitato**, con priorità per le UdG e sub-UdG caratterizzate da aree boscate e cespugliate in fascia collinare e montana e secondo le modalità organizzative disposte per questa tecnica di prelievo dall'allegato A alla DGR 1019/2018. In caso di assenza di cane limiere abilitato, in attesa del compimento della procedura abilitativa, può essere temporaneamente autorizzato l'utilizzo di un cane adeguato alla tecnica della girata, dalla solida e comprovata esperienza sul campo. Relativamente all'abilitazione dei conduttori e dei cani in funzione di limieri, si precisa che la figura del conduttore è esplicitamente prevista dalle vigenti disposizioni regionali inerenti le abilitazioni per la caccia e il controllo degli Ungulati, ivi incluso naturalmente il cinghiale (DGR n. 1307 del 25.02.2019 "Integrazione DGR n. 7385 del 20.11.2017. Ulteriori determinazioni in ordine alle abilitazioni relative alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati").

Una volta approvato, il presente piano sarà da ritenersi immediatamente integrativo dei PPGC e dei PPCC (sia di quelli in vigore, che di quelli in fase di adozione) e conseguentemente, degli IAPC attuativi, senza necessità di formale recepimento tramite specifici atti. Nel caso in cui vi fossero previsioni difformi tra loro, si intende comunque prevalente quanto disposto dal presente piano. Il presente piano è da intendersi sovraordinato anche a tutti i regolamenti eventualmente adottati dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia in materia di caccia al cinghiale.

Nei siti che costituiscono la rete natura 2000 – Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) – le azioni di controllo ordinario o finalizzato al depopolamento del cinghiale si applicano senza limitazioni particolari, secondo la tipologia gestionale (territorio cacciabile, istituto di tutela faunistica, area naturale protetta) in cui ciascun sito ricade.

Ai sensi della legge 7 aprile 2022, n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", il presente piano non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza.

Per quanto riguarda le misure di biosicurezza da applicarsi alle attività di prelievo venatorio e di controllo nelle zone sottoposte a restrizione per la PSA, si rimanda alla parte seconda del presente piano, che recepisce integralmente le “Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per Peste suina africana” di cui all’allegato 1 all’ordinanza n. 1 del 25.03.2022 del Commissario straordinario alla Peste suina africana.

Nella seguente tabella, si riassumono caratteristiche, modalità e tempistiche delle attività di caccia/controllo del cinghiale ai sensi del presente piano:

**TABELLA 3 – Prospetto operativo di attuazione del PRIU sul territorio regionale**

<b>PRIU – PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i>) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/25</b> <i>(Normativa: legge 157/92, legge 394/91, legge 29/2022, l.r. 26/93, l.r. 86/83, l.r. 19/17 e deliberazioni di Giunta regionale attuative)</i>							
ATTIVITA'	AREE	LUOGHI	PERIODI	ORARI	LIMITI e CLASSI DI PRELIEVO	SOGGETTI INCARICATI	AUSILI CONSENTITI
<i>Prelievo venatorio in forma selettiva</i>	Aree idonee e non idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV	Tutto l'anno Max 5 giorni su 7 esclusi martedì e venerdì	Senza limitazioni	Soglia minima 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	Dispositivi per la visione notturna Foraggiamento attrattivo
<i>Prelievo venatorio in forma collettiva</i>	Aree idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV	Da 1.10 a 31.12 o da 1.11 a 31.01 Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Soglia minima Classi non applicabili	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	
<i>Controllo in forma selettiva</i>	Aree idonee e non idonee (DGR 273/2018)	ATC CAC AFV AATV ZAC ZRC OASI AREE NATURALI PROTETTE	Tutto l'anno 7 giorni su 7	Senza limitazioni	Nessuna soglia 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 86/83, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	Dispositivi per la visione notturna Foraggiamento attrattivo Su tutto il territorio della provincia di Pavia, anche alla cerca da autoveicolo, di giorno e di notte
<i>Controllo in forma collettiva</i>	Aree idonee e non	ATC CAC AFV	Tutto l'anno	Da un'ora prima del sorgere	Nessuna soglia	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla	

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 07 luglio 2022

<i>(solo girata con un cane limiere abilitato)</i>	idonee (DGR 273/2018)	AATV ZAC ZRC OASI AREE NATURALI PROTETTE	Max 3 giorni su 7	del sole al tramonto	60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	l.r. 86/83, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla DGR 1019/2018	
--	-----------------------	--	-------------------	----------------------	--	---	--



## Regione Lombardia

### PRIU – PARTE SECONDA


#### MISURE DI CONTROLLO NEI COMUNI DELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONE I

##### **Guida** **Elvati**

##### Sorveglianza passiva

Considerata l'evoluzione epidemiologica della PSA nel cinghiale in Piemonte e la situazione di rischio per i territori lombardi limitrofi all'area infetta è di fondamentale importanza il riconoscimento tempestivo della malattia e la mitigazione del rischio di trasmissione. Le attività di sorveglianza passiva della fauna selvatica e in particolare per la specie cinghiale, in Regione Lombardia sono disciplinate con Delibera N° XI / 1389 del 18/03/2019 "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale - (di concerto con l'Assessore Rolfi)" che ha ribadito quanto già disposto dalla DGS 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" e rivisto con il Decreto n. 13852 del 18/10/2021 – "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica".

Le attività di sorveglianza attuate nell'area buffer lombarda, specificatamente pianificate a seguito della comparsa della PSA in Regione Piemonte, si sono basate su un'attività di sorveglianza specifica attraverso battute di ricerca che hanno interessato tutto il territorio. Queste attività, eseguite da operatori volontari, sono state condotte dal 22/01/2022 al 05/02/2022 con la partecipazione di 432 cacciatori iscritti all'ATC 4 e 5 di Pavia e hanno permesso di campionare 28 resti di cinghiale di cui 7 analizzabili. Le analisi di laboratorio hanno dato esito negativo per PSA in tutti i campioni rinvenuti.




Ad integrazione di questa attività è stata attivata da parte dell'ATS di Pavia una sorveglianza definita proattiva basata sul rischio. Questa sorveglianza è basata sulla ricerca settimanale di carcasse in aree campione (hot-spot) da parte di personale specializzato, incaricato da ATS di Pavia. Tale attività è concentrata in zone di rimessa dei cinghiali, vicine al confine con il Piemonte, identificate grazie alla conoscenza territoriale dei

tecnici faunistici e del personale degli ATC. Agli operatori è stato dato mandato di esaminare in modo specifico le aree lungo i fiumi, in fondovalle, depressioni del suolo, zone umide, fossi, lungo le recinzioni. Durante le giornate più fredde dell'inverno, a temperature molto basse, potrebbe essere utile per concentrarsi sui soliti luoghi di riposo. La sorveglianza di ogni zona, identificata con un numero alfa numerico di identificazione, e le relative risultanze viene rendicontata settimanalmente al MdS attraverso i canali già codificati.

### Gestione specie cinghiale in zona di restrizione I

Aree di Secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Reg. UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, i Comuni elencati nella zona soggetta a restrizione I in provincia di Pavia sono:

- Bagnaria
- Brallo di Pregola
- Cecima
- Godiasco
- Menconico
- Monteselegale
- Ponte Nizza
- Rocca Susella
- Santa Margherita di Staffora
- Val Di Nizza
- Varzi



Comuni in provincia di Pavia inclusi nella zona di restrizione I secondo il Reg. UE 2022/440 della Commissione del 16 Marzo 2022


Nei comuni sopra riportati, ovvero nell'area soggetta a restrizione I, ricadono i seguenti Istituti faunistici o di protezione (nell'area non sono incluse Zone addestramento cani, Oasi di protezione e aree a Parco naturale):

- ATC: ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord e ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (inclusi entrambi parzialmente)
- AFV: Rocca Susella, Arpesina (inclusa parzialmente), Sarnago (inclusa parzialmente), Reganzo e Cegni
- AATV: San Zaccaria
- ZRC: Poggioferrato, Monteacuto, Sant'Ilario, Negruzzo e Le Torraie

- Riserve naturali: Monte Alpe
- SIC/ZSC Monte Alpe e Le Torraie-Monte Lesima
- Parchi di interesse sovracomunale: Oramala Area Pian del Re

Gli Istituti faunistici che ricadono parzialmente all'interno dell'area soggetta a restrizione I, possono individuare due modalità di gestione di seguito descritte:

- a) gestire l'attività venatoria e di controllo del cinghiale su tutto il territorio di pertinenza nel rispetto delle specifiche misure di Biosicurezza previste nel presente documento;
- b) gestire l'attività venatoria e di controllo del cinghiale nella porzione ricadente nelle zone a restrizione I nel rispetto delle specifiche misure di Biosicurezza previste nel presente documento, mentre nella porzione di territorio esterna all'area di Restrizione I adottare le modalità previste dalla l.r. 19/17 e successive modifiche.



#### Modalità di prelievo pregresse: attività venatoria e attività di controllo

Gli interventi di gestione del cinghiale, sia in attività venatoria che in attività di controllo, sono disposti sulla base della disciplina omogenea regionale, descritta al par. 5.1 della parte prima del presente piano.

In particolare, l'ATC 5 Varzi Oltrepo Sud è integralmente compreso in area idonea alla specie (UdG D denominata "Pavia Oltrepo" nella cartografia a pag. 8 della parte prima del presente piano), mentre l'ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord è incluso in area idonea solo per la porzione posta a sud della linea ferroviaria FS Alessandria-Piacenza, in quanto la porzione situata a nord ricade in area non idonea (UdG G "Pavia").

Al momento, nei due ATC e nelle AFV/AATV sopra elencate, sono vigenti i seguenti Progetti quinquennali:

- ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord: PPGC 2020/2024
- ATC 5 Varzi Oltrepo Sud: PPGC 2020/2024
- AFV Rocca Susella: PPGC 2020/2024
- AFV Arpesina: PPGC 2020/2024
- AFV Sarnago: PPGC 2020/2024
- AFV Reganzo: PPGC 2020/2024
- AFV Cegni: PPGC 2020/2024
- AATV San Zaccaria: PPGC 2020/2024

Il prelievo venatorio (prima dell'avvento della PSA, dell'istituzione della zona infetta e dei relativi provvedimenti statali e regionali a suo contenimento), avveniva ovunque tramite la caccia di selezione e, limitatamente al territorio idoneo, anche la caccia collettiva (braccata e girata). Sul territorio provinciale di



### **Piano di gestione della biosicurezza**

Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione I, deve sviluppare piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi di seguito riportati. L'obiettivo di questo piano è di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni.

Una volta predisposto il piano, questo deve essere trasmesso all'ATS di Pavia per una prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, inviato alla U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare per l'approvazione. Le attività di abbattimento del cinghiale sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità regionale. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

#### *Operatori addetti al controllo e cacciatori*

Ogni istituto deve allegare al piano l'elenco dei nominativi degli operatori abilitati al controllo del cinghiale e dei cacciatori che opereranno, specificandone la natura (operatore/cacciatore). Tale personale deve essere in possesso dei titoli abilitativi previste dalla normativa di settore per le attività di controllo e venatoria.

Non possono operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con suidi. Tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, come gli Agenti di Polizia Provinciale o dipendenti di Ditte incaricate per le attività, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al presente piano.

#### *Formazione in tema di biosicurezza*

Tutto il personale che opererà deve ricevere una formazione specifica preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia. Tale formazione deve essere richiesta degli Istituti Faunistici che intendono gestire la specie cinghiale all'ATS di Pavia e verrà erogata dalla stessa in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. All'interno del Piano ogni Istituto integra l'elenco degli operatori e dei cacciatori di cui al punto precedente, con l'indicazione dell'avvenuta formazione.

#### *Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata*

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m<sup>2</sup>). La carcassa deve essere trasportata intera direttamente in una struttura designata dall'istituto Faunistico all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue.

Le procedure operative devono essere individuate nel Piano da ogni Istituto Faunistico e possono comprendere l'utilizzo di slitte di plastica, contenitori di acciaio o plastica rigida. Tale strumentazione deve essere pulita e disinfettata presso la struttura designata una volta conferita la carcassa.

#### *Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale*

Ogni Istituto Faunistico deve individuare nel proprio Piano almeno una struttura all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nelle zone di restrizione I che rispetti i seguenti requisiti:

- Essere di facile accesso;
- Essere dotata di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- Essere dotata di acqua corrente ed elettricità;
- Essere dotata di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Essere pavimentata e con pareti lavabili;

- Essere dotata di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Essere dotata di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- Essere dotata di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- Essere dotata di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Essere dotata di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

#### *Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate*

Il personale che svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- Indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- Utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

La conformità delle caratteristiche della struttura designata all'interno del Piano di biosicurezza, verranno valutate dall'ATS di Pavia in sede di valutazione del medesimo Piano.

#### *Corretto smaltimento dei visceri*

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento. Nel Piano deve essere riportata la frequenza del ritiro dei visceri e il nominativo della Ditta incaricata.

#### *Campionamento*

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti devono essere condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (milza intera) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZSLER Sede territoriale di Pavia, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica". Ogni Istituto Faunistico deve indicare nel Piano di biosicurezza, le procedure individuate con ATS Pavia per il conferimento dei campioni previsti.

#### *Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA*

Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente, anche tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne.

Le procedure per la gestione delle carcasse individuate da ogni Istituto Faunistico devono essere indicate nel Piano di biosicurezza. L'elenco delle strutture designate per il conferimento delle carcasse devono essere riportati nel piano di cui sopra.

I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

#### *Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA*

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione debitamente documentata. La soluzione disinfettata deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di

contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I Servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

#### *Divieto di foraggiamento*

Il foraggiamento del cinghiale è in principio vietato ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 28.12.2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Lo stesso comma 2, tuttavia, precisa la sola fattispecie per la quale il foraggiamento è ammesso, cioè l'attività di controllo:

*2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.*

Da alcuni anni, la caccia di selezione, per le sue modalità di svolgimento, è stata progressivamente equiparata, nei pareri ISPRA, all'attività di controllo. In tal modo, il foraggiamento attrattivo dei cinghiali, avendo come scopo il loro abbattimento in punti ben precisi rispetto al posizionamento dei punti fissi di sparo, può essere attuato anche per finalità di prelievo venatorio selettivo. Limiti e modalità di foraggiamento, indicati da Ispra, sono stati integrati nell'allegato A alla DGR 1019/2018, con modifica del giugno 2019, come segue:

*"Tale divieto (di foraggiamento, ndr) non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso, il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:*

- deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;*
- deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;*
- deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;*
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo, deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati."*

#### *Divieto movimentazioni cinghiali catturati in aree protette*

In Regione Lombardia, nella zona di restrizione I non sono presenti aree protette e non vengono eseguite catture di cinghiali.